



Determinazione  
dirigenziale

## Segretario Generale - atti normativi e controlli amministrativi

P.G. N.: 458148/2017  
Data Sottoscrizione : 18/12/2017  
Data Esecutività : 18/12/2017  
Pubblicazione

Oggetto: MODIFICA DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA ' DA PARTE DEL DIPENDENTE (WHISTLEBLOWER) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE PG . N.429414/2017.

- Determinazione dirigenziale generica -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

### IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), con la disposizione dell'art. 1, co. 51, ha introdotto l'art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sostituito con l'art.1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato ") con entrata in vigore il 29 dicembre, che recita:

Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui

all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale,

l'identita' del segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identita'.

4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga

accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entita' della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave»

- l'istituto sopra descritto, noto come *whistleblowing*, si configura come misura generale di prevenzione della corruzione, obbligatoria in base al P.N.A. ed è prevista nel PTPCT del Comune di Bologna, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione P.G. n. 22771/2014 e successivi aggiornamenti;

- la disciplina richiamata deve essere attuata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie o ritorsive, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, in modo funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e malversazioni, come stabilito nelle "Linee guida in materia di tutela dipendente pubblico che segnala illeciti", adottate da ANAC con determinazione n. 6 del 28

aprile 2015;

Considerato:

- che, per una efficace e corretta applicazione dell'istituto, è richiesta la messa a punto di strumenti tecnico-informatici in grado di permettere la tutela della riservatezza del segnalante e che, per sopperire a tale esigenza, posta in luce anche nel PTPCT 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Prog. n. 20/2017, P.G. n. 28375/2017, è stato adottato un *software* per la gestione delle segnalazioni;

- tale sistema applicativo, acquisito in forza della determinazione dirigenziale PG. n. 429414/2017 del 28/11/2017 avente ad oggetto "ACQUISIZIONE DIRETTA DA MEPA CONSIP, PROPOSTO DALLA SOCIETA' ANCITEL S.P.A., DEL SOFTWARE WHISTLEBLOWING, CODICE MEPA "WBLK450COMAA", PER UN IMPORTO DI EURO 5.490,00, IVA INCLUSA. IMPEGNO DELLA CORRISPONDENTE SPESA", garantisce le seguenti funzionalità:

- accesso indipendente dalla tipologia di device utilizzato, in modalità completamente web;
- accesso riservato ai soli dipendenti e ai responsabili accreditati;
- identificazione degli utenti mediante credenziali personali, con crittografia di tutti i dati e di tutti i documenti gestiti;
- separazione dei dati identificativi del dipendente dal contenuto della segnalazione;
- disvelamento dell'identità del segnalante nel rispetto delle previsioni di legge e riservata al solo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT);
- puntuale presa in carico, gestione, monitoraggio e archiviazione di tutte le segnalazioni;
- tempestiva notifica degli eventi a tutti gli utenti interessati;
- comunicazioni anonime e riservate tra RPC e segnalanti;
- elaborazione automatizzata della reportistica per i gestori;
- trattamento del contenuto informativo nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- con notizia pubblicata sulla rete Intranet loNoi in data 6/12/2017 tutti i dipendenti del Comune di Bologna sono stati informati in merito all'attivazione del servizio informatico per la segnalazione di illeciti;

Richiamata la precedente determinazione P.G. n.244530/2014 del 01/09/2014 avente ad oggetto "DEFINIZIONE PROCEDURA SEGNALAZIONE ILLECITI O IRREGOLARITA' DISCIPLINA TUTELA DIPENDENTE CHE SEGNALI ILLECITI (WHISTLEBLOWER)", che definisce le modalità procedurali per la gestione delle segnalazioni e la tutela del segnalante;

Ritenuto necessario adeguare la procedura sopra richiamata, tenuto conto della soluzione tecnologica acquisita dall'Ente e delle modifiche normative sopravvenute;

DETERMINA

1) di approvare il documento, allegato parte integrante, recante "Definizione linee

procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)";  
2) di dare atto che il documento di cui al punto 1) abroga il documento, allegato alla determinazione PG. n. 429414/2017, citata in premessa;  
3) di disporre la pubblicazione del presente documento nella Intranet aziendale e nel sito istituzionale, Sez. Amministrazione trasparente, sotto sez. "Altri contenuti";  
4) di dare atto che il soggetto fornitore del software whistleblowing assume gli obblighi del "Responsabile del trattamento dei dati", ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, secondo modalità definite in apposito e separato atto.

18/12/2017

Il Segretario Generale  
Roberto Finardi



**Documenti allegati (parte integrante):**



Procedura denuncia whistleblowing.pdf

**Documenti in atti :**



Manuale per il dipendente.pdf

**Postilla :**